



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 novembre 2005 (02.12)
(OR. EN)**

14987/05

**Fascicolo interistituzionale:
2005/0138 (COD)**

**EF 55
ECOFIN 381
CRIMORG 146
CODEC 1096**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	delegazioni
n. doc. prec.:	14584/05 EF 50 ECOFIN 356 CRIMORG 138 CODEC 1032
n. prop. Com:	11549/05 EF 29 ECOFIN 258 CRIMORG 81 CODEC 666
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi

Si allega per le delegazioni il progetto di orientamento generale.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi
(testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere della Banca centrale europea,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:

(Obis) Flussi di denaro proveniente da attività criminose tramite i trasferimenti di fondi possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento del terrorismo.

Oter) Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello comunitario, i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose. Con la sua portata, l'azione comunitaria dovrebbe garantire il recepimento uniforme della raccomandazione speciale VII del Gruppo di azione finanziaria internazionale (in prosieguo denominato "GAFI") in tutta l'UE, e in particolare evitare discriminazioni tra i pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento nell'azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sul buon funzionamento dei sistemi di pagamento a livello UE, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.

- (1) Subito dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli USA, il Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 ha ribadito che la lotta contro il terrorismo è un obiettivo chiave dell'Unione europea. Il Consiglio europeo ha approvato un piano d'azione che prevede di potenziare la cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie, di elaborare strumenti giuridici internazionali contro il terrorismo, di prevenire il finanziamento del terrorismo, di rafforzare la sicurezza aerea e di migliorare la coerenza fra tutte le politiche pertinenti. In seguito agli attentati terroristici dell'11 marzo 2004 a Madrid, il Consiglio europeo ha riveduto tale piano d'azione, che ora mira specificamente ad assicurare che il corpus legislativo elaborato dalla Comunità allo scopo di combattere il terrorismo e di potenziare la cooperazione giudiziaria sia adattato in funzione delle nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo adottate dal GAFI.

- (2) Per prevenire il finanziamento del terrorismo si sono adottati provvedimenti intesi a congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità: per esempio, il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan. Al medesimo scopo, si sono adottati provvedimenti intesi a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse economiche intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo, prevede vari provvedimenti intesi a impedire che si abusino del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, tutti questi provvedimenti non impediscono totalmente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.

- (3) Per promuovere un'impostazione coerente, a livello internazionale, nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nel proseguire l'azione comunitaria si dovrebbe tener conto degli sviluppi a tale riguardo, nella fattispecie delle nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo adottate dal GAFI e, in particolare, della raccomandazione speciale VII (SR VII) relativa ai trasferimenti elettronici, e della nota interpretativa riveduta per la sua attuazione.
- (4) La possibilità di risalire sempre all'origine dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare e scoprire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Quindi, per assicurare che in tutto l'iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi relativi all'ordinante, è opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di allegare ai trasferimenti di fondi opportuni e accurati dati informativi relativi all'ordinante.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatta salva la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- (5bis) Coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscano a prestatori di servizi di pagamento unicamente un messaggio o un altro sistema di supporto per la trasmissione di fondi ovvero sistemi di compensazione e regolamento.
- (6) Qualora vi siano minori rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo nel caso dei trasferimenti di fondi, è opportuno esentare tali trasferimenti dal campo di applicazione del presente regolamento. Le esenzioni coprono le carte di credito o di debito, i prelievi dagli sportelli ATM, gli addebiti diretti, gli assegni troncati, i pagamenti di tasse, multe o altri prelievi e il caso in cui l'ordinante e il beneficiario sono prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto.

Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri possono scegliere di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto, a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante. Qualora gli Stati membri abbiano applicato la deroga prevista per la moneta elettronica di cui alla direttiva 2005/60/CE, detta deroga dovrebbe applicarsi anche nel caso del presente regolamento, purché l'importo trattato non sia superiore a 1 000 EUR.

(6bis) L'esenzione relativa alla moneta elettronica, quale definita nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/46/CE, si applica a tutti gli emittenti di moneta elettronica.

(7) soppresso

(8) Tenuto conto del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, e della comunicazione della Commissione relativa a “un nuovo quadro normativo per i pagamenti nel mercato interno”, è sufficiente prevedere che ai trasferimenti di fondi all'interno della Comunità siano allegati dati informativi semplificati riguardanti l'ordinante.

(9) Per consentire alle autorità di paesi terzi, responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, di rintracciare la provenienza dei fondi utilizzati per riciclare denaro o per finanziare il terrorismo, ai trasferimenti di fondi dalla Comunità verso i paesi terzi si dovrebbero allegare dati informativi completi relativi all'ordinante.

(9bis) soppresso

(9ter) Per assicurare che i dati informativi relativi all'ordinante siano accurati, è necessario che i prestatori di servizi di pagamento verifichino tali dati. Per non ostacolare il funzionamento efficace dei sistemi di pagamento è opportuno distinguere le prescrizioni relative alla verifica per i trasferimenti effettuati sulla base di un conto e quelli non effettuati sulla base di un conto. Per quanto riguarda i trasferimenti effettuati sulla base di un conto, i prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti a verificare i dati informativi relativi all'ordinante per ciascun trasferimento di fondi, se sono stati assolti gli obblighi previsti dalla direttiva 2005/60/CE. Quanto ai trasferimenti non effettuati sulla base di un conto, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a verificare i dati informativi relativi all'ordinante per ciascun trasferimento di fondi.

- (10) Nel caso che i trasferimenti di fondi di un unico ordinante a favore di vari beneficiari vengano inviati raggruppandoli in un “batch file”, per risparmiare sui costi, si dovrebbe consentire che ai singoli trasferimenti sia allegato soltanto il numero del conto dell’ordinante, purché nel “batch file” siano riportati i dati informativi completi relativi all’ordinante.
- (11) Per accertare se ai trasferimenti di fondi siano allegati i prescritti dati informativi e per poter individuare le operazioni sospette, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario dovrebbe disporre di procedure efficaci per constatare la mancanza dei dati informativi relativi all’ordinante.
- (12) Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario abbia la facoltà di evitare simili situazioni o di porvi rimedio, quando si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti. In tale contesto si dovrebbe prevedere flessibilità, in funzione dei rischi, per quanto riguarda l’ampiezza dei dati informativi relativi all’ordinante. Inoltre, dell’accuratezza e completezza di tali dati dovrebbe restare responsabile il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante. Se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante risiede fuori della Comunità, si dovrebbe rafforzare l’esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2005/60/CE, nelle attività della banca transfrontaliera che funge da corrispondente per quel prestatore di servizi.
- (13) In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario dovrebbe esercitare speciale vigilanza, in funzione dei rischi, quando si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti, e dovrebbe segnalare alle autorità competenti le operazioni sospette, in ottemperanza degli obblighi di segnalazione stabiliti nel Capo III della direttiva 2005/60/CE e delle misure di esecuzione nazionali.
- (13bis) Le disposizioni sui trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi all’ordinante si applicano fatti salvi gli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violano le disposizioni di diritto civile, amministrativo o penale.

- (14) Finché non saranno superate le limitazioni tecniche che possono impedire ai prestatori intermediari di servizi di pagamento di adempiere all'obbligo di trasmettere tutti i dati informativi da loro ricevuti relativi all'ordinante, questi dovrebbero tenere registrazioni di tali dati. Le limitazioni tecniche dovrebbero essere eliminate non appena siano migliorati i sistemi di pagamento.
- (15) Poiché, nelle indagini in materia penale, reperire i dati necessari o identificare le persone in questione può richiedere talvolta molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento originario dei fondi, allo scopo di prevenire, investigare e scoprire il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo è opportuno esigere che i prestatori di servizi di pagamento tengano registrazioni dei dati informativi relativi all'ordinante. In una società democratica, esse dovrebbero essere conservate per un periodo limitato.
- (16) Perché si possa passare sollecitamente all'azione nella lotta contro il terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero rispondere in tempi brevi alle richieste di dati informativi relativi all'ordinante, che rivolgono loro le autorità responsabili di combattere il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro dove tali prestatori di servizi risiedono.
- (16bis) Il numero di giorni lavorativi nello Stato membro del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante determina il numero di giorni utile per rispondere alle richieste di dati informativi relativi all'ordinante.
- (17) Data l'importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero prevedere nel loro diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento.
- (18) Le misure necessarie per attuare il presente regolamento andrebbero adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

- (19) Vari paesi e territori non facenti parte del territorio della Comunità sono membri di un'unione monetaria o rientrano nell'area monetaria di uno Stato membro o sono firmatari di una convenzione monetaria con l'Unione europea rappresentata da uno Stato membro e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente o indirettamente, ai sistemi di pagamento e di compensazione di quello Stato membro. Per evitare gravi effetti negativi sull'economia di quei paesi o territori, che potrebbero verificarsi applicando il presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quegli stessi paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all'interno dello Stato membro in questione.
- (20) Nell'intento di non scoraggiare le donazioni a scopi caritativi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a esonerare i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio dall'obbligo di raccogliere, verificare, registrare e inviare i dati informativi relativi all'ordinante nel caso di trasferimenti di fondi d'importo non superiore a 150 EUR effettuati nel territorio dello Stato membro in questione. È anche opportuno subordinare tale opzione al rispetto di determinate disposizioni da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, in modo che gli Stati membri possano evitare che di questa esenzione abusino i terroristi, a copertura delle loro attività o come mezzo per facilitarne il finanziamento.
- (21) Poiché gli obiettivi dell'azione da intraprendere non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, per l'entità o gli effetti di tale azione, essere meglio conseguiti a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) Ai fini di un'impostazione coerente della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le principali disposizioni del presente regolamento dovrebbero entrare in applicazione alla medesima data delle pertinenti disposizioni adottate a livello internazionale,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1 *Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi da allegare ai trasferimenti di fondi, riguardanti i loro ordinanti, nell'intento di prevenire, investigare e scoprire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Articolo 2 *Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento residente nella Comunità.
 2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di credito o di debito purché:
 - a) il beneficiario abbia un accordo con il prestatore di servizi di pagamento che consenta il pagamento relativo alla fornitura di merci o alla prestazione di servizi; e
 - b) ai trasferimenti di questo tipo sia allegato un codice unico d'identificazione, che consenta di risalire all'ordinante.
- 2 bis. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/46/CE, qualora uno Stato membro scelga di applicare la deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera d) della direttiva 2005/60/CE, salvo laddove l'importo trattato sia superiore a 1 000 EUR.

2 ter. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai trasferimenti di fondi all'interno del loro territorio sul conto di un beneficiario che consente il pagamento relativo alla fornitura di merci o alla prestazione di servizi, qualora:

- a) il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario sia soggetto agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE;
- b) il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario sia in grado, mediante un numero di riferimento unico, di risalire, attraverso il beneficiario del pagamento, al trasferimento di fondi dalla persona giuridica o fisica che ha un accordo con il beneficiario per la fornitura di merci o la prestazione di servizi; e
- c) l'importo trattato sia pari o inferiore a 1 000 EUR.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga ne informano la Commissione.

2quater. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi quando l'ordinante ritira contanti dal proprio conto.

2quinqies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi quando sussiste un'autorizzazione di trasferimento di addebito fra due parti che consenta pagamenti fra di esse tramite conti, purché al trasferimento di fondi sia allegato un codice unico d'identificazione che permetta di risalire alla persona giuridica o fisica.

2sexies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite assegni troncati.

2septies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi presso autorità pubbliche per tasse, multe ed altri prelievi all'interno di uno Stato membro.

2octies. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali l'ordinante e il beneficiario del pagamento sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1. “finanziamento del terrorismo”: la fornitura o raccolta di fondi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 2005/60/CE;
2. “riciclaggio di denaro”: ogni azione, commessa intenzionalmente, che ai fini dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2005 /60/CE, costituisce riciclaggio;
3. “ordinante”: la persona fisica o giuridica titolare del conto che autorizza il trasferimento di fondi da un conto o, se non vi è un conto, la persona fisica o giuridica che ordina il trasferimento di fondi;
4. “beneficiario del pagamento”: la persona fisica o giuridica che è destinataria finale dei fondi trasferiti;
5. “prestatore di servizi di pagamento”: la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi;
6. “prestatore intermediario di servizi di pagamento”: un prestatore di servizi di pagamento che non agisce per conto né dell’ordinante né del beneficiario del pagamento, ma partecipa all’effettuazione di trasferimenti di fondi;
7. “trasferimento di fondi”: un’operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l’ordinante e il beneficiario del pagamento siano o meno la medesima persona;
8. soppresso

9. “trasferimento raggruppato (batch file transfer)”: un insieme di singoli trasferimenti di fondi che vengono inviati in gruppo.

10. "codice unico d'identificazione": una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento.

Capo II

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante

Articolo 4 *Dati informativi completi relativi all'ordinante*

I dati informativi completi relativi all'ordinante consistono nel nome e cognome, indirizzo e numero del conto.

L'indirizzo può essere sostituito dalla data e luogo di nascita dell'ordinante, il suo numero d'identificazione come cliente o il suo numero d'identità nazionale.

Se il numero di conto dell'ordinante non esiste, il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante lo sostituisce con un codice unico d'identificazione, tale da consentire di far risalire l'operazione al suo ordinante.

Articolo 5 *Dati informativi allegati ai trasferimenti di fondi e loro registrazione*

1. I prestatori di servizi di pagamento provvedono ad allegare ai trasferimenti di fondi i dati informativi completi relativi all'ordinante.
 2. Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante procede alla verifica dei dati informativi completi relativi all'ordinante, in base a documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
- 2 bis. Nel caso di trasferimenti di fondi da un conto, si può considerare che la verifica ha avuto luogo qualora:
- a) l'identità dell'ordinante sia stata verificata in corrispondenza dell'apertura del conto e i dati informativi ottenuti mediante tale verifica siano stati archiviati conformemente agli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 2 e dall'articolo 30, lettera a) della direttiva 2005/60/CE, o
 - b) l'ordinante rientri nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6 della direttiva 2005/60/CE.

- 2b. Nel caso di trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante è tenuto a verificare almeno il nome dell'ordinante per i trasferimenti di fondi inferiori o pari a 1 000 EUR, ma verifica i dati informativi completi qualora la transazione sia effettuata con diverse operazioni che appaiono collegate e che superano 1 000 EUR.
3. Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante conserva la registrazione dei dati informativi completi relativi all'ordinante per cinque anni, o per un periodo maggiore qualora sia così specificato nella legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2005/60/CE.

Articolo 6

Trasferimenti di fondi all'interno della Comunità

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, se il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento risiedono entrambi nella Comunità, ai trasferimenti di fondi si allegano soltanto il numero di conto dell'ordinante o un codice unico d'identificazione, che consenta di risalire all'ordinante.

Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, se questi glielo chiede, i dati informativi completi sull'ordinante, entro tre giorni lavorativi dalla data alla quale ha ricevuto tale richiesta.

Articolo 7

Trasferimenti di fondi dalla Comunità a un residente fuori della Comunità

1. Ai trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario è residente fuori della Comunità vanno allegati i dati informativi completi relativi all'ordinante.
2. Nel caso di trasferimenti raggruppati in provenienza di un unico ordinante, per i quali i prestatori di servizi di pagamento che agiscono per conto dei beneficiari sono residente fuori della Comunità, il paragrafo 1 non si applica ai singoli trasferimenti del gruppo, a condizione che nel *batch file* figurino tali dati informativi e che ai singoli trasferimenti sia allegato il numero di conto dell'ordinante o un codice unico d'identificazione.

Capo III

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario

Articolo 8

Constatazione della mancanza dei dati informativi relativi all'ordinante

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario è tenuto ad accertare che i campi previsti dal sistema di messaggistica o dal sistema di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento, relativi ai dati informativi dell'ordinante, siano stati compilati conformemente ai caratteri o agli elementi ammissibili in base alle convenzioni relative a detto sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento. Esso predispone procedure efficaci per constatare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante:

- (1) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante risiede nella Comunità, i dati informativi indicati all'articolo 6;
- (2) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante risiede fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante indicati all'articolo 4 o, in funzione delle esigenze, i dati informativi indicati all'articolo 13, paragrafo 2.
- (3) in caso di trasferimenti raggruppati per i quali il prestatore di servizi di pagamento per conto dell'ordinante risiede fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante, indicati all'articolo 4, solo nel *batch file* e non nei singoli trasferimenti del gruppo.

Articolo 9

Trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi all'ordinante

1. Se, nel ricevere trasferimenti di fondi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante da allegare a norma del presente regolamento mancano o sono incompleti, egli respinge il trasferimento oppure chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante. In tutti i casi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento rispetta le pertinenti norme giuridiche o amministrative in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in particolare i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 e la direttiva 2005/60/CE, nonché le misure nazionali di attuazione.

2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette a più riprese di allegare i prescritti dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento adotta misure per respingere tutti i futuri trasferimenti di fondi provenienti da quel prestatore di servizi oppure pone fine ai suoi rapporti professionali con lui per quanto riguarda i servizi di trasferimento di fondi od ogni reciproca prestazione di servizi.

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento riferisce tale fatto alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Articolo 10

Valutazione in base ai rischi

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario tiene conto dell'incompletezza dei dati informativi completi relativi all'ordinante quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se, in ottemperanza degli obblighi stabiliti nel Capo III della direttiva 2005/60/CE, debba essere segnalato alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Articolo 11

Tenuta di registri

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento conserva la registrazione di tutti i dati informativi relativi all'ordinante da lui ricevuti per cinque anni, o per un periodo maggiore qualora sia così specificato nella legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2005/60/CE.

Capo IV

Obblighi dei prestatori intermediari di servizi di pagamento

Articolo 12

Trasmissione dei dati informativi relativi all'ordinante, in allegato al trasferimento

I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi da loro ricevuti relativi all'ordinante, allegati a un trasferimento di fondi, siano ritrasmessi in allegato a tale trasferimento.

Articolo 13

Limitazioni tecniche

1. Se il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante risiede fuori della Comunità e se limitazioni tecniche al livello di un prestatore intermediario di servizi di pagamento residente nella Comunità impediscono di allegare al trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore intermediario conserva tutti i dati informativi da lui ricevuti, che siano completi o no, per cinque anni o per un periodo maggiore qualora sia così specificato nella legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2005/60/CE.
2. Se, nel caso di cui al precedente paragrafo 1, il prestatore intermediario di servizi di pagamento si rende conto, nel ricevere trasferimenti di fondi, che i dati informativi relativi all'ordinante da allegare a norma del presente regolamento mancano o sono incompleti, quando trasferisce tali fondi segnala il fatto al prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento.
3. Quando si applica il paragrafo 1, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, entro tre giorni lavorativi il prestatore intermediario di servizi di pagamento gli mette a disposizione tutti i dati informativi relativi all'ordinante da lui ricevuti, che siano completi o no.

Capo V

Obblighi generali e misure di esecuzione

Articolo 14

Obblighi di cooperazione

Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale risiedono i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro domande riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante allegati ai trasferimenti di fondi e alle loro registrazioni, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, nel rispetto delle regole procedurali previste nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

Articolo 15

Sanzioni e controlli

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Entro il 31 dicembre 2006 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme al riguardo, indicando le autorità responsabili della loro applicazione, e la informano immediatamente di ogni successiva modifica.

Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di provvedere ad effettuare un controllo efficace e ad adottare le necessarie misure onde assicurare l'osservanza dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 16
Misure di esecuzione

1. soppresso
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e tenuto conto di tutti gli sviluppi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in considerazione anche delle eventuali modifiche delle norme internazionali, in particolare di quelle adottate dal GAFI, la Commissione può adottare misure intese ad aggiornare le soglie monetarie stabilite in relazione agli obblighi previsti agli articoli 2, 5 e 19.

Articolo 17
Comitato

1. La Commissione è coadiuvata dal comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla direttiva 2005/60/CE, indicato nel presente testo come “il comitato”.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa, purché le misure di esecuzione adottate secondo tale procedura non modifichino le disposizioni essenziali della presente direttiva.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Capo VI

Deroghe

Articolo 18

Accordi con territori o paesi esterni alla Comunità

1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere, in virtù dei dispositivi nazionali, con un paese o territorio non facente parte del territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 299 del trattato, accordi che permettano deroghe al presente regolamento, allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all'interno di quello Stato membro.

Siffatti accordi possono essere autorizzati soltanto se:

- a) il paese o territorio interessato è membro di un'unione monetaria con lo Stato membro interessato o rientra nella sua area monetaria o è firmatario di una convenzione monetaria con l'Unione europea rappresentata da uno Stato membro;
 - b) i prestatori di servizi di pagamento nel paese o territorio interessato partecipano, direttamente o indirettamente, a sistemi di pagamento e di regolamento in quello Stato membro; e
 - c) il paese o territorio interessato impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.
2. Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie.

Quando la Commissione riceve la domanda di uno Stato membro, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o territorio in questione vengono considerati provvisoriamente come effettuati all'interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione secondo la procedura stabilita nel presente articolo.

Se la Commissione ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie, prende contatto con lo Stato membro interessato entro due mesi dalla data alla quale essa ha ricevuto la domanda e indica quali altre informazioni sono necessarie.

Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per valutare la domanda, entro un mese ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette la domanda agli altri Stati membri.

3. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2, quarto comma del presente articolo, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro interessato a concludere l'accordo di cui al paragrafo 1.

In ogni caso, la decisione di cui al primo comma va adottata entro diciotto mesi dalla data alla quale la Commissione ha ricevuto la domanda.

Articolo 19

Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza scopo di lucro all'interno di uno Stato membro

1. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio, nel caso di trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività a scopo caritativo, religioso, culturale, didattico, sociale, scientifico o solidale purché tali organizzazioni siano tenute a riferire a un'autorità pubblica ed a formare oggetto di audit esterno o di vigilanza da parte di tale autorità o di un organismo di autoregolamentazione riconosciuto in virtù della legislazione nazionale e che i trasferimenti di fondi siano limitati ad un importo massimo di 150 EUR per ogni versamento e siano effettuati esclusivamente all'interno del territorio dello Stato membro in questione.
2. soppresso

3. Gli Stati membri che si avvalgono del presente articolo informano la Commissione dei provvedimenti da essi adottati per esercitare l'opzione di cui nel primo comma, ivi compreso un elenco di organizzazioni che beneficiano di tale esenzione, i nomi delle persone fisiche che in ultima analisi controllano le organizzazioni nonché la spiegazione di come l'elenco verrà aggiornato. Tali informazioni vengono messe a disposizione anche delle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
4. Lo Stato membro interessato trasmette ai prestatori di servizi di pagamento che operano sul suo territorio un elenco aggiornato di organizzazioni che beneficiano di questa esenzione.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli da 4 a 14 e l'articolo 19 si applicano, tuttavia, dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente